

INDICE

CAPITOLO I

ART.1 EMANAZIONI E MODIFICHE.....	pag. 3
-----------------------------------	--------

CAPITOLO II - SOCIETA'SPORTIVE

ART. 2 LE SOCIETA' E LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE I CIRCOLI	pag. 3
ART. 3 ADEMPIMENTI.....	pag. 4
ART. 4 DIRITTI E DOVERI DELLE SOCIETA'.....	pag. 4
ART. 5 CESSAZIONE.....	pag. 5
ART. 6 FUSIONE.....	pag. 5

CAPITOLO III - I TESSERATI

ART. 7 I TESSERATI.....	pag. 5
ART. 8 DIRITTI E DOVERI DEI TESSERATI.....	pag. 6
ART. 9 I DIRIGENTI.....	pag. 6

CAPITOLO IV° - ORGANI E STRUTTURA ORGANIZZATIVA

ART. 10 NORME GENERALI.....	pag. 6
ART. 11 ELEGGIBILITA' E CANDIDATURE.....	pag. 6
ART. 12 INCOMPATIBILITA'	pag. 8

CAPITOLO V° - IL CONGRESSO NAZIONALE E LE ASSEMBLEE REGIONALI E PROVINCIALI

ART. 13 NORME GENERALI	pag. 8
ART. 14 COMMISSIONE VERIFICA POTERI E SCRUTINIO	pag. 8
ART. 15 FORMAZIONE DEGLI ELENCHI DEI CANDIDATI E.PUBBLICITA'	pag. 9
ART. 16 MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL CONGRESSO NAZIONALE E DELLE ASSEMBLEE.....	pag. 9
ART. 17 VERBALE DEL CONGRESSO NAZIONALE O DELLE ASSEMBLEE PERIFERICHE.....	pag. 10
ART. 18 RICORSO AVVERSO LA VALIDITA' DEL CONGRESSO NAZIONALE O DELL'ASSEMBLEA PERIFERICA.....	pag. 10

CAPITOLO VI°: - LE COMMISSIONI TECNICHE.

ART. 19 COMPOSIZIONE, NOMINA E ORGANIZZAZIONE DELLE COMMISSIONI TECNICHE.....	pag. 10
ART. 20 REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI TECNICHE.....	pag. 10
ART. 21 COMPETENZE DELLE COMMISSIONI TECNICHE.....	pag. 10
ART. 22 DECADENZA	pag. 11
ART. 23 ENTRATA IN VIGORE.....	pag. 11

CAPITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Emanazioni e Modifiche

1. Il Regolamento Organico è stato approvato dalla Giunta Esecutiva con delibera n° 121042007 nella riunione del 21.2007 su proposta del Consiglio Nazionale, così come previsto dagli art.19/d e 21/7 dello Statuto.
2. Il Regolamento Organico può essere modificato solo con delibera della Giunta Esecutiva su proposta del Consiglio Nazionale.

CAPITOLO II SOCIETA' SPORTIVE

Art. 2 Le Società , le Associazioni Sportive Dilettantistiche e i Circoli

1. Possono essere affiliate al CNSFiamma, a condizione che le loro domande di affiliazione, redatte sugli appositi moduli e sottoscritte dal legale rappresentante, siano approvate dal Presidente Nazionale (art.5/3 dello Statuto), le Società, le Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) e i Circoli formalmente costituiti che intendano praticare le attività svolte dal CNSFiamma e che:
 - a) siano disciplinate da uno Statuto Sociale e da Regolamenti ispirati a pari opportunità e ai reali principi di democrazia, conformi alle direttive del CONI in materia e allo Statuto del CNSFiamma.
 - b) Siano rette da un Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea dei soci, con un mandato rinnovabile della durata massima di quattro anni.
 - c) Non abbiano finalità di lucro.
 - d) Siano costituite nel rispetto della legge 289/02 art.90, così come modificato dalla L.128/04.
 - a) Versino le previste quote di affiliazione e tesseramento dei Soci come annualmente fissato dalla Giunta Esecutiva.
2. Qualora sia scelta la forma della Società per Azioni o della Società a responsabilità limitata dovrà essere previsto nello Statuto e nell'Atto Costitutivo l'assenza del fine di lucro ed il totale reinvestimento degli utili nell'attività sportiva.
3. Le Società Sportive, le ASD ed i Circoli dovranno provvedere annualmente al rinnovo dell'affiliazione e dei tesseramenti nel modo e nei termini previsti dal presente Regolamento. Le domande di affiliazione e primo tesseramento possono essere presentate nel corso di tutto l'anno solare. Le domande di riaffiliazione e rinnovo del tesseramento devono essere presentate dal 1° settembre al 31 gennaio; per quelle presentate oltre i termini la Giunta Esecutiva potrà stabilire una soprattassa fino al 100% del dovuto.
4. Le domande di affiliazione devono essere inoltrate direttamente al Presidente Nazionale e in copia per conoscenza ai Comitati Regionali competenti che esprimeranno in merito un parere. La domanda deve essere sottoscritta dal legale Rappresentante, il quale, con la domanda, accetta, per la Società Sportiva e per i Soci, il vincolo di giustizia e la clausola compromissoria secondo quanto previsto nello Statuto e nel Regolamento di Giustizia. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:
 - a) Atto Costitutivo e Statuto Sociale.
 - b) Elenco dei dirigenti in carica con specifica degli incarichi e copia del verbale d'Assemblea relativo all'elezione, da inserire nel Gestionale Amministrativo;
 - c) Ricevute comprovanti l'avvenuto pagamento delle quote previste.
 - d) Fotocopia di un documento d'identità valido del Presidente.
 - e) Fotocopia del Codice Fiscale della Società.
 - f) Elenco nominativo dei Soci da inserire nel Gestionale Amministrativo con indicata l'opzione prescelta per la copertura assicurativa.

- g) Eventuale descrizione dell'impianto e delle attrezzature a disposizione.
5. Le domande di riaffiliazione vanno direttamente presentate alla Segreteria Generale. Sarà sufficiente inviare la domanda con allegate le ricevute dei versamenti previsti per la riaffiliazione e i tesseramenti. Le domande dovranno essere corredate da eventuali modifiche e/o variazioni intervenute.

Art. 3 Adempimenti

1. Ogni modifica alla denominazione sociale o allo Statuto deve essere comunicata entro 30 giorni al CNSFiamma, unitamente al nuovo testo e al verbale di Assemblea dei Soci che approvano la modifica. Per chi risulti essere iscritto nel Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche le variazioni vanno comunicate anche al CONI.
2. Devono inoltre essere comunicate entro 30 giorni al CNSFiamma tutte le variazioni intervenute rispetto a quanto inviato con la domanda di affiliazione o riaffiliazione.
3. Copia della convocazione dell'Assemblea Elettiva dei Soci deve essere inviata al Comitato regionale competente per l'eventuale designazione di un osservatore. Inoltre copia del verbale dell'Assemblea dei Soci che elegge il Consiglio Direttivo deve essere depositata presso la Segreteria Generale entro 30 giorni dallo svolgimento.
4. Le A.S.D. che intendono avvalersi delle agevolazioni fiscali previste devono iscriversi, eventualmente anche attraverso la Segreteria Generale, al Registro Nazionale delle Società del CONI appositamente costituito.
5. Almeno 7 giorni prima di ogni gara, evento o manifestazione, le società devono comunicare alla Segreteria Generale l'evento indicando luogo, data e denominazione dello stesso. La mancata comunicazione equivale alla mancata copertura assicurativa.

Art. 4 Diritti e doveri delle Società

1. Le Società sportive, le ASD e i Circoli hanno diritto:
 - a) di partecipare ai Congressi secondo le norme statutarie e regolamenti.
 - b) di partecipare all'attività secondo i programmi stabiliti dall'Ente attraverso le Commissioni Tecniche.
 - c) di fruire dei vantaggi e delle agevolazioni eventualmente disposti dal CNSFiamma e dal CONI.
2. Le Società Sportive, le ASD ed i Circoli sono tenuti a:
 - a) osservare e far osservare ai propri Soci lo Statuto ed i Regolamenti del CNSFiamma, le deliberazioni e le decisioni dei suoi Organi.
 - b) Ispirarsi e rispettare quanto contenuto nella "**Carta Deontologica dei valori**", chiaro atto d'indirizzo dell'Ente.
 - c) Adempiere agli obblighi di carattere economico.
 - d) Mettere a disposizione del CNSFiamma e dei suoi comitati gli Atleti e gli Insegnanti Tecnici selezionati per far parte delle varie rappresentative Provinciali, Regionali o Nazionali.
 - e) Controllare che i propri soci osservino, con lealtà e disciplina, le norme che regolano lo Sport, soprattutto quelle relative al doping.
 - f) Tesserare e assicurare al Centro tutti i propri soci, dirigenti, tecnici e atleti dopo, ove richiesto, averli sottoposti alla visita di idoneità fisica prevista dalle norme sanitarie in vigore.
 - g) far rispettare i provvedimenti disciplinari adottati dagli Organi competenti nei confronti dei propri associati.
 - h) Favorire le operazioni di ispezione e controllo eventualmente disposte dal CNSFiamma.
 - i) Assicurare ai propri Associati la più ampia assistenza tecnica e morale

- j) Adottare e rispettare i Regolamenti di settore e attenersi scrupolosamente alle norme di sicurezza per gli atleti, tesserati, collaboratori o subordinati, terzi e strutture.
3. Le Società Sportive sono soggette all'ordinamento sportivo e devono esercitare la loro attività rispettando e facendo rispettare la funzione popolare, educativa, sociale e culturale dello Sport, così come evidenziato nella Carta Deontologica dell'Ente che costituisce in materia un ufficiale "atto d'indirizzo".
 4. Le Società sono responsabili dei comportamenti dei propri Organi rappresentativi, degli associati e anche dei propri sostenitori in occasioni di manifestazioni sportive o competizioni, salvo che non dimostrino di aver adottato tutte le misure e cautele atte a prevenire tali comportamenti.
 5. Il mancato rispetto dei doveri verso il Centro, le sue norme statutarie e/o regolamentari, di fatto escludono l'associazione dei benefici o delle coperture di qualsiasi genere, concesse con l'affiliazione.

Art. 5 Cessazione

1. Le Società Sportive affiliate possono cessare di far parte del CNSFiamma per:
 - a) recesso.
 - b) Scioglimento deliberato dall'Assemblea dei Soci.
 - c) Mancato rinnovo dell'affiliazione.
 - d) Mancato versamento delle quote sociali previste.
 - e) Revoca dell'affiliazione per la perdita di uno dei requisiti previsti.
 - f) Sanzione disciplinare determinata da infrazioni accertate dagli Organi di Giustizia Sportiva.
2. In caso di cessazione delle Società Sportive affiliate, le stesse devono provvedere al pagamento di quanto ancora eventualmente dovuto al CNSFiamma. La cessazione di appartenenza all'Ente comporta la perdita di ogni diritto nei confronti dello stesso.
3. In caso di revoca o diniego dell'affiliazione può essere proposto ricorso alla Giunta Nazionale del CONI ai sensi dell'Art. 7, punto 5), lettera n) dello Statuto del CONI, che si pronuncerà previa acquisizione del parere della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport.
4. Le società che cessano l'affiliazione al CNSFiamma, qualora sussistessero loro crediti economici nei confronti dell'Ente, non potranno beneficiare della restituzione ma il loro ammontare rimane nel patrimonio dell'Ente.

Art. 6.- Fusione

Ogni ipotesi di fusione tra due Società Affiliate deve essere sottoposta alla Giunta Esecutiva che, di volta in volta, valutate le singole posizioni, approverà o meno, con apposita delibera.

CAPITOLO III I TESSERATI

Art. 7. I Tesserati

1. Le persone fisiche che possono far parte del CNSFiamma sono:
 - a) gli Atleti.
 - b) Gli Insegnanti Tecnici
 - c) Gli ufficiali di gara
 - d) I Dirigenti Sociali
 - e) I Soci delle Società Sportive, delle ASD e dei Circoli.
 - f) I Dirigenti del CNSFiamma.
 - g) I Soci Onorari e Benemeriti.
2. Il Tesseramento delle persone di cui alla lettera a),d) ed e) è valido dal momento dell'accettazione della domanda di affiliazione o di riaffiliazione della Società Sportiva di

appartenenza; il tesseramento delle persone di cui alla lettera f) è valido dal momento dell'elezione o della nomina; il tesseramento delle persone di cui alla lettera b) e c) è valido dall'atto dell'iscrizione nei relativi ruoli di competenza; il tesseramento delle persone di cui alla lettera g) è valido rispettivamente dall'atto della proclamazione o della nomina. La validità del tesseramento scade il 31 dicembre dell'anno in corso, ad eccezione degli Onorari e dei benemeriti, che ha carattere permanente.

3. Il tesseramento è valido per l'intero anno solare.
4. Il tesseramento cessa:
 - a) per decadenza a qualsiasi titolo dalla carica o per la perdita della qualifica che ha determinato il tesseramento.
 - b) Per il ritiro della tessera, a seguito di sanzione comminata dai competenti Organi di Giustizia.
 - c) Nei casi previsti nell'art. 5 del presente Regolamento.

Art. 8 – Diritti e doveri dei Tesserati

1. I Tesserati hanno diritto di:
 - a) partecipare all'attività sportiva attraverso le rispettive Società affiliate.
 - b) Concorrere, se in possesso dei requisiti previsti, alle cariche dirigenziali, periferiche e/o centrali, dell'Ente.
 - c) Partecipare alle Assemblee periferiche o al Congresso Nazionale se sono stati eletti Presidenti Sociali.
2. Agli atleti ed agli Insegnanti Tecnici, maggiorenni ed in regola con il tesseramento è riconosciuto l'elettorato attivo e passivo.
3. I Tesserati sono soggetti all'ordinamento sportivo e devono osservare con lealtà, correttezza e disciplina lo Statuto, il Regolamento Organico, il Regolamento di Giustizia, il regolamento Antidoping ed i regolamenti Tecnici, nonché il codice di Comportamento Sportivo approvato dal CONI ed ogni altro Regolamento o disposizione emanata dagli Organi del CNSFiamma.

Art. 9 – I Dirigenti

1. Fanno parte del CNSFiamma in qualità di dirigenti:
 - a) I Dirigenti Nazionali
 - b) I Dirigenti regionali e provinciali.
 - c) I Dirigenti Sociali.

Dirigenti Nazionali sono gli eletti dal Congresso Nazionale e i nominati ad una carica di interesse Nazionale.

Dirigenti regionali e provinciali sono gli eletti dalle Assemblee Regionali e Provinciali e i nominati ad una carica regionale o provinciale.

Dirigenti sociali sono gli eletti dalle Assemblee Sociali ed i nominati ad una carica sociale.
2. La sopravvenuta perdita di uno dei requisiti di eleggibilità previsti comporta la immediata decadenza dalla carica ricoperta. Tuttavia, la Giunta Esecutiva, al fine di ben chiarire la posizione o per motivate oggettive necessità dell'Ente può applicare il provvedimento della sospensione così come previsto nel regolamento di Giustizia.
3. I Dirigenti centrali e periferici acquisiscono tale qualifica ed entrano a far parte del CNSFiamma dal momento dell'elezione o della nomina.
4. I Dirigenti Sociali fanno parte del CNSFiamma dal momento dell'accettazione della domanda di affiliazione o di riaffiliazione della loro Società Sportiva, ASD o Circolo.

CAPITOLO IV ORGANI E STRUTTURA TECNICO-ORGANIZZATIVA DELL'ENTE

Art. 10 Norme Generali

La costituzione, la composizione, il funzionamento ed i compiti degli Organi e delle Strutture Territoriali sono regolati dallo Statuto.

Art. 11 Eleggibilità e candidature

1. Sono eleggibili alle cariche nazionali, periferiche e sociali , nel rispetto delle pari opportunità, tutti i cittadini italiani maggiorenni tesserati al CNSFiamma ed in regola con il tesseramento alla data di presentazione della candidatura che:
 - a) non abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiori ad un anno.
 - b) Non abbiano riportato nell'ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive, complessivamente superiori ad un anno, da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, del CONI o di Organismi Sportivi Internazionali riconosciuti.
 - c) Non abbiano subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito dell'utilizzo di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive.
- 2.- Sono eleggibili alle cariche sia centrali che periferiche le persone che siano o siano state tesserate, nell'ultimo decennio, al CNSFiamma per almeno ventiquattro mesi.
- 3 - Non possono candidarsi alle cariche coloro che abbiano come fonte primaria di reddito un'attività commerciale collegata alle attività svolte dal CNSFiamma.
- 4 – La mancanza iniziale, accertata dopo l'elezione, o il venir meno, nel corso del mandato, anche di uno solo dei requisiti di cui ai punti precedenti comporta l'immediata decadenza dalla carica.
- 5 – Ogni candidatura deve essere proposta, per ciascuna carica, dal seguente numero di Società, rappresentate dal Presidente Sociale :
 - a) Per la carica di Presidente Nazionale da almeno cento Società aventi diritto a voto appartenenti ad almeno cinque Regioni e di cinque discipline sportive diverse.
 - b) Per la carica di Vice Presidente e di membro della Giunta Esecutiva, da almeno 30 Società aventi diritto a voto appartenenti ad almeno tre Regioni e di tre discipline sportive diverse.
 - c) Per la carica di Presidente del Consiglio Nazionale da almeno venticinque Società aventi diritto a voto appartenenti ad almeno tre Regioni e di tre discipline sportive diverse.
 - d) Per la carica di Vice Presidente o componente del Consiglio Nazionale da almeno venti Società aventi diritto a voto appartenenti ad almeno due Regioni e di due discipline sportive diverse.
 - e) Per la carica di Presidente di Comitato Regionale o di Comitato Provinciale da almeno il 10% delle Società affiliate nella Regione o Provincia interessata.
 - f) Per le cariche qui non menzionate non è richiesta alcuna proposta.
- 6 – Per ogni carica ogni Società avente diritto a voto può proporre un solo candidato
- 7 – Nelle Assemblee periferiche o al Congresso Nazionale ciascun candidato può concorrere soltanto ad una carica.
- 8 - Le candidature alle cariche sia centrali che periferiche, debitamente sottoscritte e contenenti la dichiarazione dell'interessato di possedere tutti i requisiti richiesti , devono essere inviate, a mezzo raccomandata, alla Segreteria Generale entro il trentesimo giorno precedente l'Assemblea Regionale o Provinciale o il Congresso Nazionale.
- 9 – Per i Dirigenti uscenti non sono necessarie le proposte alla candidatura da parte delle Società, fatto salvo il caso in cui si concorra ad una carica ove sia richiesto un numero superiore di proposte rispetto a quelle ottenute a suo tempo.
- 10 – l'eleggibilità dei candidati a tutte le cariche è verificata dalla Segreteria Generale . Avverso le eventuali esclusioni operate dalla Segreteria Generale è ammesso ricorso alla Commissione d'Appello entro cinque giorni.

11 – Nell'imminenza di ogni Assemblea o del Congresso Nazionale, la Segreteria Generale provvederà ad informare gli interessati e tutte le Società aventi diritto a voto attraverso il sito internet dell'Ente.

12.- La Segreteria Generale provvederà, altresì, ad informare i Comitati Regionali cui appartengono i candidati, dell'avvenuta presentazione della candidatura.

Art. 12 Incompatibilità

1 – Le cariche elettive centrali e periferiche sono incompatibili con qualsiasi altra carica elettiva. Tuttavia in particolari casi di necessità, con apposita delibera della Giunta Esecutiva si potrà autorizzare i dirigenti Nazionali a ricoprire cariche Regionali o Provinciali. Tale delibera dovrà essere evidenziata e quindi richiesta, all'atto della presentazione della candidatura.

2 - Le cariche di Presidente Nazionale, di componente del Collegio dei Revisori dei Conti e di componente degli Organi di Giustizia sono incompatibili con qualsiasi altra carica centrale o periferica nell'ambito del CNSFiamma.

3 – I Dirigenti del CNSF che fossero chiamati a ricoprire incarichi all'interno di qualche Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Associata o a far parte degli organi territoriali del CONI, non in rappresentanza dell'Ente, ne dovranno dare immediata comunicazione alla Segreteria Generale e ove esista incompatibilità la Giunta Esecutiva potrà decidere se procedere alla sostituzione del dirigente o alla sua sospensione. Allo stesso modo verranno valutate le eventuali dimissioni presentate dal dirigente per le sopraccitate ragioni. .

4 – E' inderogabilmente incompatibile qualsiasi carica e/o incarico assunto all'interno di altro Ente di Promozione Sportiva e/o organizzazione in contrasto con il CNSFiamma.

5 - Chiunque venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità, fatto salvo quanto deliberato dalla Giunta Esecutiva, è tenuto ad optare per l'una o per l'altra delle cariche assunte entro quindici giorni dal verificarsi della situazione. In caso di mancata opzione si ha l'immediata decadenza della carica assunta posteriormente.

6 - Sono considerati incompatibili con la carica che rivestono e devono essere dichiarati decaduti coloro che vengono a trovarsi in situazione di permanente conflitto d'interessi, per ragioni economiche, con l'Organo nel quale sono stati eletti o nominati. Qualora il conflitto d'interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti, il soggetto interessato non deve prendere parte alle une o agli altri. In alternativa potrà rinunciare in via definitiva o temporanea, per la durata dell'incarico, alla causa che determina l'incompatibilità.

CAPITOLO V°:

IL CONGRESSO NAZIONALE E LE ASSEMBLEE REGIONALI E PROVINCIALI

ART.13 Norme Generali

1 – La costituzione, il funzionamento ed i compiti del Congresso Nazionale ordinario e straordinario sono regolamentate dagli art. 14 – 15 – 16 -17 dello Statuto.

2 – La costituzione, il funzionamento ed i compiti delle Assemblee Regionali e Provinciali ordinarie e straordinarie sono regolamentate dall'art. 35 dello Statuto.

ART. 14 Commissione verifica poteri e scrutinio

1 – La Commissione verifica poteri e scrutinio è un organo permanente sia del Congresso Nazionale che delle Assemblee Regionali e Provinciali.

2. Per il Congresso Nazionale viene nominata dalla Giunta Esecutiva su proposta del Presidente; per le Assemblee periferiche dai Presidenti di comitato.

3. I suoi componenti non possono essere scelti tra i candidati alle varie cariche.

4. La Commissione è composta da un Presidente e da due membri.

5. La Commissione dura in carica fino all'esaurimento delle funzioni demandatele.

6. I compiti della Commissione sono:
 - a) Controllare l'identità dei rappresentanti delle Società Sportive, delle ASD e dei Circoli presenti di persona o per delega.
 - b) Accertare la validità delle deleghe.
 - c) Risolvere, assunte in via d'urgenza le informazioni necessarie, ogni controversia insorta in tema di deleghe o, più genericamente, sulla sussistenza delle condizioni che possano correttamente legittimare l'esercizio del diritto di voto.
 - d) Provvedere allo scrutinio nelle votazioni.
- 7 Al termine dei suoi lavori la Commissione redige un verbale dal quale devono risultare:
 - a) Il numero delle Società rappresentate, quante direttamente e quante per delega.
 - b) Il numero dei voti ottenuti da ogni candidato
 - c) Quali candidati risultano eletti alle rispettive cariche.

ART. 15 Formazione degli elenchi dei candidati e pubblicità

1. Coloro che intendono concorrere alle cariche sia centrali che periferiche devono porre la propria formale candidatura nei termini di cui all'art. 11 del presente regolamento e di cui all'art. 34 dello Statuto.
2. Scaduti i termini prescritti, il Segretario Generale provvede alla compilazione delle liste suddivise per cariche elencando e numerando i candidati in ordine alfabetico.
3. Il Segretario Generale provvede a rendere pubbliche le liste predette mediante inserimento sul sito internet del CNSFiamma (www.sportnazionale.it).
4. Copie degli elenchi devono essere esposte nella sala del seggio per tutto il periodo della votazione.
5. L'eleggibilità dei candidati è verificata dalla Segreteria Generale. Avverso l'eventuale esclusione di un candidato è ammesso ricorso, entro cinque giorni dalla comunicazione, alla Commissione d' Appello. (art.11 p.9 R.O.)

ART 16 Modalità di svolgimento del Congresso Nazionale e delle Assemblee

1. All'ora indicata nell'atto di convocazione per la costituzione del Congresso Nazionale o dell'Assemblea periferica in prima convocazione, la Commissione Verifica Poteri e Scrutinio esamina la validità delle deleghe di tutti i Rappresentanti presenti a quel momento ed accerta se si sia costituita la maggioranza dei voti attribuiti come richiesto dall'art.16 dello Statuto.
2. In caso affermativo passa a redigere il verbale di cui all'art.14 punto 7 del presente regolamento; in caso negativo attende che si presentino tutti i rappresentanti all'ora esatta indicata nell'atto di convocazione per la costituzione del Congresso Nazionale o dell'Assemblea periferica che avverrà in seconda convocazione.
3. Il Presidente Nazionale o il Presidente di Comitato, preso atto del verbale della Commissione Verifica Poteri e Scrutinio, procede all'apertura del Congresso Nazionale o dell'Assemblea. Successivamente invita il Congresso o l'Assemblea ad eleggersi un Presidente ed eventualmente (facoltativo) un Vice Presidente che assumono subito i relativi poteri.
4. Il Presidente del Congresso o dell'Assemblea:
 - a) dirige i lavori entro i limiti posti dall'ordine del giorno, che ha il dovere di rispettare e di far rispettare.
 - b) Ha autorità illimitata su questione di ordine ed è il solo interprete delle norme che regolano il Congresso o l'Assemblea. Sono considerate norme regolanti anche le eventuali disposizioni contenute nell'atto di convocazione.
 - c) Regola l'ordine e la durata degli interventi, con l'obbligo di concedere la parola a coloro che la richiedono in relazione agli argomenti posti all'ordine del giorno. La concessione delle repliche è rimessa alla sua facoltà discrezionale.
 - d) Determina il sistema di votazione, tenendo conto di quanto stabilito dall'art.16 dello Statuto.
 - e) Comunica i risultati delle votazioni e proclama le cariche elettive a seguito di verbale della Commissione Verifica Poteri e Scrutinio.

- f) Verifica l'accettazione delle cariche elettive da parte dei candidati risultati eletti.
- g) Dichiarata chiusa l'Assemblea o il Congresso esaurita la discussione e la votazione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno.
- h) Controlla e convalida la rispondente stesura del verbale e di tutti gli atti ad esso relativi, firmandoli unitamente al Segretario.
- i) Qualora sia impedito del tutto o parzialmente, da cause di forza maggiore, dall'adempiere alla sua funzione, verrà sostituito dal Vice Presidente, ove eletto; in caso contrario sarà sostituito momentaneamente dal Segretario che provvederà immediatamente a far eleggere dai convenuti un nuovo Presidente..

ART. 17 Verbale del Congresso Nazionale o delle Assemblee periferiche

1. Il verbale del Congresso Nazionale o dell'Assemblea periferica, redatto dal Segretario, fa fede assoluta dei fatti avvenuti e delle operazioni descritte.
2. Il verbale, firmato dal Presidente del Congresso o dell'Assemblea e dal Segretario, è redatto, entro 10 giorni, in duplice copia, una delle quali conservata presso la Segreteria Generale.
3. Ciascun partecipante, avente diritto a voto ha facoltà di prendere visione del verbale presso la Segreteria Generale.

ART. 18 Ricorso avverso la validità del Congresso Nazionale o dell'Assemblea periferica

Avverso la validità del Congresso Nazionale o di un' Assemblea periferica è ammesso ricorso da proporsi alla Commissione d'Appello da parte di chi abbia partecipato con diritto a voto ai lavori assembleari, a pena di inammissibilità, entro venti giorni dallo svolgimento dei lavori ed a condizione che il suddetto ricorso sia stato preannunciato durante lo svolgimento del Congresso o dell'Assemblea ed inserito nel relativo verbale.

**CAPITOLO VI°:
LE COMMISSIONI TECNICHE NAZIONALI**

ART. 19 Composizione, nomina e organizzazione delle Commissioni Tecniche Nazionali

1. Ogni Commissione tecnica può essere divisa in due settori: uno Tecnico e l'altro Organizzativo; entrambi presieduti dal Presidente della Commissione, nominato dalla Giunta esecutiva su proposta del Consiglio Nazionale come previsto dall'art. 19 dello Statuto.
2. Ogni Commissione può essere composta da un numero variabile di membri con un massimo di sette. La nomina di ogni membro, proposto dal Presidente la Commissione, deve essere ratificata dalla Giunta Esecutiva. Le competenze di ogni membro saranno suggerite dalle peculiarità di ogni singola disciplina con riferimento ai Tecnici e agli Ufficiali di Gara e alla tipologia dell'attività: agonistica, promozionale, scolastica, per diversamente abili, ecc.
3. Nelle discipline maggiormente rappresentate, si potranno costituire dei fiduciari regionali e/o provinciali rispettando gli stessi criteri.
4. Su iniziativa del Presidente della Commissione Tecnica Nazionale, le riunioni potranno essere allargate ai Fiduciari Regionali e/o Provinciali.
5. Qualora particolari esigenze di promozione, organizzazione e sviluppo di una certa disciplina sportiva lo richiedano, nelle more della costituzione della Commissione Tecnica, può essere nominato un Fiduciario Tecnico Nazionale.

Art. 20 Regolamento delle Commissioni Tecniche Nazionali

1. Ogni Commissione Tecnica Nazionale potrà dotarsi di un proprio Regolamento Interno che verrà approvato e ratificato dalla Giunta Esecutiva, sentito il parere del Consiglio Nazionale.
2. Il Regolamento Interno non potrà essere in contrasto con quanto previsto, sugli stessi argomenti, dalle Federazioni Nazionali o dalle Discipline Associate riconosciute dal CONI.
3. Nessun regolamento potrà essere in contrasto con lo Statuto, il Regolamento Organico ed il Regolamento di Giustizia del CNSFiamma e dovrà inoltre ispirarsi alla "CARTA DEONTOLOGICA DEI VALORI".

4. I Fiduciari Regionali e/o Provinciali dovranno attenersi a quanto disposto dalla Commissione Tecnica Nazionale.

Art. 21 Competenze delle Commissioni Tecniche Nazionali

Le Commissioni Tecniche Nazionali ed eventualmente i Fiduciari hanno le seguenti competenze:

1. Proporre iniziative per la formazione , l'aggiornamento ed il miglioramento dei quadri tecnici.
2. Proporre iniziative dirette alla crescita tecnica degli atleti.
3. Promuovere la collaborazione con le Federazioni Sportive Nazionali e con le Discipline Associate.
4. Coordinare l'attività delle Società affiliate, rendendole, ove possibile, compatibili ai calendari Federali o delle Discipline Associate.
5. Approvare i regolamenti delle gare o manifestazioni agonistiche e/o promozionali eventualmente organizzate dalle Società affiliate.
6. Promuovere una "Cultura dello Sport" attraverso l'organizzazione di convegni, stage ed iniziative varie attinenti alla disciplina specifica.
7. Predisporre specifiche Commissioni di studio per affrontare con competenza e metodo ogni singolo problema o argomento.
8. Decidere la composizione di eventuali rappresentative del CNSFiamma

Art. 22 Decadenza.

Le Commissioni Tecniche Nazionale e i Fiduciari decadono con la convocazione del Congresso Nazionale elettivo e con la convocazione delle rispettive Assemblies periferiche elettive

Art. 23 Entrata in vigore.

Il presente regolamento predisposto dal Consiglio Nazionale come previsto dall'art. 19 dello Statuto, entra in vigore il giorno successivo all'approvazione da parte della Giunta Esecutiva, come previsto dall'art.21 punto 7 dello Statuto

La Segreteria Generale curerà la sua pubblicazione sul sito ufficiale dell' Ente (www.sportnazionale.it) e la sua divulgazione presso le Società affiliate.